



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

| La banca per un mondo che cambia

Statuto

Luglio 2012

STATUTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ	<i>pag. 2</i>
TITOLO II	CAPITALE SOCIALE - AZIONI	<i>pag. 4</i>
TITOLO III	BILANCIO E UTILI	<i>pag. 6</i>
TITOLO IV	ASSEMBLEA	<i>pag. 7</i>
TITOLO V	AMMINISTRAZIONE	<i>pag. 10</i>
TITOLO VI	COLLEGIO SINDACALE	<i>pag. 19</i>
TITOLO VII	DIREZIONE GENERALE	<i>pag. 22</i>
TITOLO VIII	RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE	<i>pag. 23</i>
TITOLO IX	ORGANI STATUTARI - VIGILANZA	<i>pag. 25</i>
TITOLO X	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	<i>pag. 26</i>

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ART. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", di seguito indicata Banca. La denominazione può essere scritta anche nella forma contratta "BNL S.p.A." in lettere maiuscole o minuscole con o senza interpunzione.

Ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A..

ART. 2

La Banca ha sede legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto, 119.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, la Banca istituisce, modifica, sopprime dipendenze e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ART. 3

La durata della Banca è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In deroga a quanto previsto dall'art. 2437, 2° comma cod. civ., in caso di:

- proroga del termine di durata della Banca,
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,

i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non hanno pertanto diritto di recedere dalla Banca.

ART. 4

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero.

La Banca esercita ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

La Banca può emettere obbligazioni e altri titoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e può altresì costituire i fondi pensione aperti, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

ART. 5

La Banca è capogruppo del Gruppo bancario BNL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella qualità di capogruppo del Gruppo bancario BNL, la Banca, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle società del Gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 2.076.940.000 (euro duemiliardisettantaseimilioninovecento-quarantamila) ed è rappresentato da n. 2.076.940.000 (numero duemiliardisettantaseimilioni-novecentoquarantamila) di azioni ordinarie da euro 1 (euro uno) ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative ed attribuiscono diritto di voto nelle assemblee della Banca.
La Banca può emettere azioni fornite di diritti diversi.

ART. 7

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea, le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro o crediti. Una parte delle azioni emittende può essere riservata dall'assemblea al personale in servizio e/o in quiescenza della Banca e delle società del Gruppo bancario BNL.

E' conferita al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e per la durata di cinque anni, sino al 30 luglio 2017, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale, in una o più volte, in via scindibile e con facoltà di stabilire per ciascuna emissione un sovrapprezzo. L'aumento di capitale potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione per massimi nominali Euro 3.000.000.000 (euro tremiliardi), mediante emissione di massime n. 3.000.000.000 (numero tremiliardi) di azioni ordinarie, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., e da liberarsi mediante conferimento in denaro o, in alternativa, da liberarsi mediante conferimento in natura di attività e/o rami d'azienda da parte di BNP Paribas S.A., ai sensi degli artt. 2440, 2441, comma 4 e 2343 cod. civ.. Il consiglio di amministrazione è conseguentemente delegato a determinare di volta in volta:

- modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi i beni e/o rami d'azienda oggetto di conferimento in natura, il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione

della delega, il relativo prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e – ove applicabile - il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.;

- il termine per la sottoscrizione delle azioni, restando inteso che, qualora l'aumento del capitale deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il potere di apportare all'articolo 6 del presente statuto le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.

ART. 8

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca deve conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI

ART. 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione approva e sottopone all'assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Banca sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca.

ART. 10

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Banca sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca, per deliberare sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea:

- determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, se nominato, e del collegio sindacale;
- approva le politiche di remunerazione a favore dei membri del consiglio di amministrazione e dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani basati su strumenti finanziari del Gruppo bancario BNL.

ART. 12

Le assemblee vengono convocate, su deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente, mediante avviso comunicato ai soci via fax o raccomandata r.r., ovvero mediante altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del cod. civ., almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve altresì fissare la data di seconda od eventuale ulteriore convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non sia regolarmente costituita.

Le assemblee vengono altresì convocate nei casi e secondo le modalità previste da norme di legge.

ART. 13

I possessori di azioni aventi diritto di voto possono partecipare all'assemblea generale dei soci, qualora risultino a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge in vigore .

E' consentito l'intervento in assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) in ogni luogo audio/video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente ogni evento oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione; (v) ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i partecipanti possano affluire. Sussistendo tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare.

ART. 14

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, secondo comma e 2369, terzo comma, del cod. civ.. L'assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di legge.

L'assemblea può riunirsi anche in terza convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma sesto, del cod. civ..

ART. 15

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ovvero – in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo - dalla persona nominata dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

Il presidente nomina il segretario dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale può rilasciarne copie ed estratti, validi agli effetti di legge. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Al presidente compete il potere di verificare il diritto di intervento e di voto dei presenti e, all'esito, di constatare la regolare costituzione dell'assemblea. Questa, una volta constatata, resta ferma in caso di successivo allontanamento di persone intervenute, per qualsiasi motivo.

Al presidente compete, altresì, il potere di dirigere l'adunanza, di regolare la discussione, di stabilire le modalità per le singole votazioni, comunque palesi, di proclamare il risultato di queste. Le decisioni del presidente, nell'esercizio dei suoi poteri, sono insindacabili.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La Banca è amministrata dal consiglio di amministrazione, composto da membri eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge, in numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 16 (sedici).

Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo di cui al primo comma, anche nel corso della durata in carica del consiglio; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Un numero di amministratori non inferiore a tre, oltre a non essere individualmente titolare di deleghe, deve possedere il requisito di indipendenza.

Se eletti amministratori, non possono considerarsi indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Banca o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente alinea, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori di cui al precedente comma.

L'assemblea, chiamata a nominare un amministratore in sostituzione di altro comunque cessato, può deliberare la riduzione del numero dei membri del consiglio, nel rispetto del limite minimo di cui al primo comma.

ART. 17

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Gli amministratori cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza dalla carica.

Quando nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, si procede a norma di legge, salvo quanto previsto ai commi successivi.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza, da parte dei consiglieri rimasti in carica, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

ART. 18

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per norme di statuto, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Banca;
- la costituzione di comitati nel proprio ambito;
- la determinazione dell'assetto organizzativo generale;
- la nomina del direttore generale;
- i regolamenti interni rilevanti secondo il consiglio di amministrazione, ai fini della governance generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo bancario;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, di importo superiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società, determinata dal consiglio di amministrazione;
- la nomina, la cessazione ed il trattamento, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- le disposizioni generali per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo BNL, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ. e le scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, quinto comma, del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

ART. 19

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad un comitato esecutivo e/o ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega. Il numero dei membri, la composizione e la durata del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può nominare, in aggiunta o in alternativa all'amministratore delegato, un direttore generale. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge, altresì, le funzioni di direttore generale.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

Le deliberazioni riguardanti le attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, e dell'art. 28, lett. d).

ART. 20

Qualora non lo abbia fatto l'assemblea in sede di nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed uno o più vice presidenti, nonché - scegliendoli anche al di fuori dei propri componenti - il segretario del consiglio di amministrazione ed i suoi sostituti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione, che sottoscrive insieme al presidente. Il segretario rilascia copie ed estratti, validi agli effetti di legge.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con funzione consultiva il direttore generale; può/possono essere invitato/i a partecipare, analogamente con funzioni consultive, il/i vice direttore/i generale/i.

ART. 21

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente o di chi lo sostituisce a norma del presente statuto. Deve essere convocato quando almeno 3 (tre) membri del consiglio di amministrazione, se i consiglieri sono fino ad 11 (undici), e almeno 4 (quattro) membri, se i consiglieri sono in numero superiore ad 11 (undici), ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Banca. Il consiglio di amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo in Italia e all'estero.

Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno due sindaci secondo le modalità previste dalla legge.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione, dei luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento per teleconferenza o videoconferenza, oltreché dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore. In tale caso gli avvisi dovranno essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo.

ART. 22

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

ART. 23

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione compete un compenso fisso su base annua; all'amministratore delegato e ai consiglieri investiti di particolari incarichi spetta un compenso aggiuntivo su base annua.

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del consiglio di amministrazione, esclusi il presidente e l'amministratore delegato, che vengono chiamati a far parte del comitato esecutivo, compete un compenso aggiuntivo su base annua.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo fisso, del compenso annuo aggiuntivo e l'importo unitario delle medaglie di presenza vengono determinati dall'assemblea; l'ulteriore compenso annuo per l'amministratore delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il compenso per il direttore generale.

ART. 24

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo, se nominato.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio.

Quando nel corso dell'anno si verifici per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione può procedere alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

ART. 25

Il comitato esecutivo e/o l'amministratore delegato, se nominati, sono investiti dei poteri ad essi delegati dal consiglio di amministrazione; nell'ambito delle proprie attribuzioni, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferiscono, nei modi e nei tempi definiti dal consiglio di amministrazione e comunque almeno ogni sei mesi, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Banca e delle sue controllate.

Gli organi delegati possono conferire poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo, se nominato, ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.

ART. 26

Se nominato, il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 29, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Il comitato esecutivo è convocato altresì dal collegio sindacale o da almeno due sindaci secondo le modalità previste dalla legge.

Per la validità delle sedute del comitato esecutivo è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità indicate all'articolo 22 per le riunioni di consiglio.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa il direttore generale, con funzione consultiva, e, in caso non sia nominato l'amministratore delegato, propositiva. Può/possono essere invitato/i a partecipare, analogamente con funzioni consultive, il/i vice direttore/i generale/i.

ART. 27

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un suo sostituto.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del comitato esecutivo, che sottoscrive insieme al presidente. Il segretario rilascia copie ed estratti, validi agli effetti di legge.

ART. 28

Il presidente:

- a) presiede l'assemblea dei soci, ne verifica la regolarità di costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni;
- b) convoca e presiede le riunioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo, stabilendone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte formulate dall'amministratore delegato ovvero dal direttore generale, ed assicurando l'adeguatezza dell'informativa a consiglieri e mercato, ed il presidio dei rapporti istituzionali, societari e di rappresentanza;
- c) assicura il coordinamento tra gli Organi Statutari;
- d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca, fatta eccezione per le delibere di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, di competenza del comitato esecutivo, se nominato, ovvero, in ogni caso, anche del consiglio di amministrazione, ove il comitato esecutivo non sia nominato, ovvero non sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 25 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive competenze, al comitato esecutivo, se nominato, o al consiglio di amministrazione nella prima riunione;
- e) ha la legale rappresentanza della Banca di fronte ai terzi e la rappresentanza in giudizio di qualsiasi ordine e grado. Nell'esercizio dell'anzidetto potere, può rilasciare procure per singole operazioni o per categorie di atti, nonché procure speciali a dipendenti della Banca ed a chiunque altro, per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

ART. 29

Il vice presidente o i vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento; l'ufficio è assunto a tutti gli effetti dal vice presidente o, in caso di nomina di più vice presidenti, da quello più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal consigliere più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE

ART. 30

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno 1 (uno) dei sindaci effettivi ed almeno 1 (uno) dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o tra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I componenti del collegio sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo, nonchè in società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo bancario.

L'assemblea ordinaria fissa l'eventuale limite di incarichi che ciascun sindaco effettivo può ricoprire in altre società, con esclusione delle cariche ricoperte nelle società del Gruppo bancario.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e possono essere rieletti. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Quando nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifici nel collegio sindacale una vacanza, si procede a norma di legge.

ART. 31

Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti

relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Il verbale, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di ciascun sindaco intervenuto di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 32

Le attribuzioni demandate ai membri del collegio sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di vigilanza.

In particolare, il collegio sindacale della Banca, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia previsti dall'art. 52 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nello svolgimento dei propri compiti:

- si avvale, per le verifiche e gli accertamenti, delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- opera in raccordo con i corrispondenti organi delle società del Gruppo bancario;
- segnala al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente, all'amministratore delegato ed al direttore generale, ove nominato, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

ART. 33

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

- un compenso fisso su base annua;
- una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci supplenti può essere attribuita un'indennità annua a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dall'assemblea. Le medaglie di presenza vengono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII
DIREZIONE GENERALE

ART. 34

Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e/o dell'amministratore delegato, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato o del direttore generale, nomina uno o più vice direttori generali, individuando, in caso di pluralità, a quale di essi spetti la funzione di vicario.

ART. 35

Il/i vice direttore/i generale/i fa/fanno capo, nell'esercizio delle sue/loro funzioni, al direttore generale; esercita/esercitano le funzioni a lui/loro attribuite coadiuvando il direttore generale nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.

Il/i vice direttore/i generale/i può/possono delegare - d'intesa con il direttore generale - determinati poteri a lui/loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.

TITOLO VIII
RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 36

La rappresentanza legale della Banca e la firma sociale spettano al presidente, o a chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza legale della Banca e la firma sociale spettano anche all'amministratore delegato ovvero, in mancanza di questo, al direttore generale, ed occorrendo, al suo vicario.

Il consiglio di amministrazione può conferire la facoltà di rappresentare legalmente e giudizialmente la Banca e di spendere la firma sociale, sia in via generale, sia a titolo particolare, a suoi membri nonché a personale dipendente ovvero, per singoli atti o per categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

I poteri di conferimento della rappresentanza legale e giudiziale e della firma sociale di cui al comma precedente possono essere delegati dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo e/o all'amministratore delegato ovvero, in mancanza di questo, al direttore generale.

ART. 37

Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale, ed occorrendo il suo vicario, hanno facoltà di conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca.

ART. 38

I soggetti titolari di specifiche funzioni di direzione nelle strutture della Banca in Italia ed all'estero, individuati con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta anche in via generale, hanno la rappresentanza della Banca stessa di fronte a terzi per gestire gli affari di pertinenza della struttura nella quale operano e delle relative dipendenze e per assicurarne il funzionamento, entro i limiti dei poteri conferiti ed in conformità delle norme relative alle operazioni ed ai servizi di banca, usando della firma secondo le modalità stabilite ai sensi del precedente articolo 36.

I soggetti di cui al 1° comma hanno la facoltà di consentire, quando il credito garantito è estinto o transatto, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie e di trascrizioni di privilegi.

I soggetti di cui al 1° comma hanno la rappresentanza processuale della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca, ivi compresa la presentazione di querele.

Nei predetti giudizi i soggetti di cui al 1° comma possono rilasciare procure speciali a dipendenti ed a chiunque altro anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

TITOLO IX
ORGANI STATUTARI - VIGILANZA

ART. 39

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza.

TITOLO X

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ART. 40

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina, ove la Banca vi sia tenuta in base alla normativa vigente, e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità alle disposizioni dell'art. 154 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo fra i dirigenti della Banca che abbiano maturato una specifica competenza in materia contabile e finanziaria per un periodo di almeno tre anni in posizione di responsabilità in strutture organizzative dedicate alla formazione del bilancio presso la Banca stessa o in società per azioni o enti comparabili con la Banca per dimensione patrimoniale e struttura organizzativa.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le attività e rilascia le attestazioni e le dichiarazioni prescritte allo stesso dalla vigente normativa.